



**TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
DEL TRENINO – ALTO ADIGE/SÜDTIROL
SEDE DI T R E N T O**

DECRETO n. 9/2021

Viste le direttive impartite dal Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa per l'assegnazione dei fascicoli di causa ai componenti dei Collegi giudicanti con la deliberazione di data 18 gennaio 2013;

Visto in particolare l'art. 2, commi 4, 5, 6 e 7 e rilevato che le modalità ivi indicate trovano applicazione sia per la fase cautelare sia per quella del merito;

Visto, altresì, l'art. 3 della deliberazione in parola, concernente i carichi di lavoro dei magistrati;

Visto il decreto del Presidente di questo Tribunale n. 4/2019 di data 20 febbraio 2019;

DECRETA

1) di confermare quanto precedentemente disposto con il citato decreto presidenziale n. 4/2019 di data 20 febbraio 2019, nel rispetto della modalità prevista dall'art. 2, comma 7, della deliberazione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa del 18 gennaio 2013.

2) di stabilire, in particolare, i seguenti criteri per l'assegnazione dei fascicoli di causa:

a) i ricorsi sono assegnati ai relatori previa preparazione di tanti pacchetti omogenei di fascicoli, progressivamente numerati, quanti sono i componenti del collegio ed estraendo a sorte il nominativo del magistrato relatore al quale verrà assegnato il pacchetto omogeneo di fascicoli secondo l'ordine progressive di estrazione (al primo magistrato estratto andrà il pacchetto n. 1, e via di seguito;

b) i pacchetti omogenei di cui alla lettera a) saranno formati secondo il criterio di equa ripartizione quantitativa e qualitativa dei carichi di lavoro di ciascun magistrato; a tal fine nella composizione numerica dei pacchetti omogenei si terrà conto dei dati oggettivi indicati nell'art. 2, comma 5, della citata deliberazione del Consiglio di Presidenza e cioè:

- materia trattata;
 - numero e complessità dei motivi aggiunti e ricorsi incidentali;
 - numero complessivo delle pagine che compongono gli atti del processo;
- c) i criteri di cui alle lettere a) e b) potranno essere derogati o integrati in relazione alle seguenti ipotesi:
- connessione fra affari chiamati alla medesima udienza;
 - precedente assegnazione dell'affare al magistrato in sede cautelare, istruttoria o di merito (esclusivamente per le seguenti causali: rinvio, sentenza non definitiva, ordinanza interlocutoria);
 - rispetto dei criteri di recupero e riequilibrio di cui all' articolo 3, commi 7 e 8, della citata deliberazione del Consiglio di Presidenza;
- d) per quanto non espressamente disposto dal presente decreto trovano applicazione le ulteriori specifiche disposizioni recate nella citata delibera del Consiglio di Presidenza di data 18 gennaio 2013.

Manda alla Segreteria perché invii copia del presente decreto al Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa, agli Ordini degli Avvocati di Trento e di Rovereto, nonché alla Camera Amministrativa di Trento.

Trento – Trieste, 29 marzo 2021

Il Presidente
Fulvio Rocco